

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il rilascio dei permessi di abitabilità
e il controllo di conformità

(del 08.05.12)

Il Municipio di Minusio,

richiamati:

- > gli artt. 38a, 38b della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989
- > gli artt. 12, 13, 14 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14.10.1958
- > l'art. 49 della Legge edilizia cantonale (LE) del 13.03.1991
- > gli artt. 44a, 44d, 44e del Regolamento di applicazione della Legge edilizia del 09.12.1992

ORDINA :

art. 1

Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subito modifiche sostanziali, devono essere inoltrate al Municipio, in forma scritta, almeno 10 giorni prima della prevista occupazione dei locali

art. 2

L'ispezione sanitaria e il controllo finale della costruzione (art. 49 cpv. 2 LE), nel rispetto del permesso di costruzione rilasciato, è effettuato dal personale comunale.

art. 3

Il permesso di abitabilità è rilasciato dal Municipio se lo stabile è conforme alle norme in materia di igiene e sicurezza, se è stato consegnato il certificato di collaudo che attesti la conformità della costruzione alle norme antincendio e se è stato consegnato il protocollo RASI (impianto elettrico).

art. 4

Il Municipio può accordare eccezioni escludendo temporaneamente dal permesso di abitabilità singole unità di PPP abitative o commerciali, ritenuto che queste eccezioni non si applicano in nessun caso alle parti comuni, esterne e interne e che le singole unità di PPP escluse dall'abitabilità non siano di regola preponderanti all'interno dello stesso blocco.

Il permesso di abitabilità per queste unità di PPP dovrà venir chiesto successivamente ma comunque entro il termine massimo di due anni dalla concessione della prima abitabilità.

art. 5

La tassa per il controllo di conformità e il rilascio del permesso di abitabilità è fissata come segue:

- per unità abitativa singola fr. 150.--
- per altri stabili fr. 300.--
- per il rifugio della protezione civile fr. 100.--

art. 6

I proprietari, i locatari e in genere le persone che occupano, senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa o un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligati dal Municipio a sgomberare, riservata l'applicazione di una multa.

art. 7

La presente Ordinanza si applica anche alle costruzioni approvate prima della sua entrata in vigore e non ancora terminate.

art. 8

Il Municipio stabilisce i requisiti minimi di igiene per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni, per gli ampliamenti e riattazioni valevoli per la concessione dell'abitabilità con eccezioni di stabili in PPP.

art. 9

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono punibili sulla base dell'art. 145 LOC.

art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 371)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 10.05.12 e il 25.05.12